



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Matematica e Informatica
Direttore: Prof. Riccardo Scateni

**Disposizione di indizione delle Elezioni per la sostituzione del Coordinatore per il triennio
2024/2027 dei seguenti Consigli di Corso di Classe in Matematica – L-35 e LM-40:**

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Cagliari – D.R. 339 del 27 marzo 2012, modificato con D.R. n. 305 del 28.03.2022 pubblicato in G.U. n.88 del 24.04.2022;
- VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo modificato con D.R. 605 dell'08.04.2024;
- PRESO ATTO che in data 19 maggio 2026, il Coordinatore del Consiglio di Classe in Matematica (L35, LM40) per il triennio 2024/2027, ha rassegnato le dimissioni;
- RAVVISATA la necessità di indire, con urgenza, le elezioni per la sostituzione del Coordinatore del Consiglio di Classe in Matematica (L35, LM40) per il triennio 2024/2027 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;

DISPONE

**ARTICOLO 1
(indizione delle elezioni)**

Sono indette le elezioni per l'elezione del nuovo Coordinatore, per il triennio 2024/2027, del Consiglio di Classe in Matematica (L35, LM40).

**ARTICOLO 2
(modalità e date di votazione)**

Le elezioni si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma CINECA, nelle seguenti date:

- il giorno **18 giugno 2026** dalle ore 9:00 alle ore 16:00 sulla piattaforma CINECA (I votazione);
- il giorno **22 giugno 2026** dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sulla piattaforma CINECA (eventuale II votazione in caso di mancanza del "quorum partecipativo" alla I votazione o ballottaggio);

**ARTICOLO 3
(elettorato attivo)**

L'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è costituito:

- a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio;



b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio per il biennio accademico 2022/2024.

ARTICOLO 4 (elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta, fatta salvo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, ai professori di ruolo che svolgono attività didattica nel Corso di Studio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si intende la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni.

Durante il periodo di svolgimento della carica, il Coordinatore di Corso di Studio eletto dovrà essere in servizio in qualità di professore a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato deve dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.

La carica di Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO 5 (elenchi dell'elettorato attivo e passivo)

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento, mentre l'elenco dei candidati o, in loro assenza, degli aventi diritto all'elettorato passivo è sarà pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorato attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Direttore entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Direttore deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto.

ARTICOLO 6 (commissione e seggio elettorale)

La Commissione Elettorale è così composta:

Andrea Loi: Presidente

Davide Spano: Componente

Stefania Curto: Componente con funzioni di Segretario verbalizzante

Supplenti: Gianluca Bande e Riccardo Respano



ARTICOLO 7

(presentazione delle candidature)

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale **entro l'11 giugno 2026**, mediante un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: loi@unica.it.

L'elenco dei candidati verrà reso noto con pubblicazione nel sito web del Dipartimento a seguito della riunione della Commissione elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Direttore che deciderà nel merito entro congruo termine.

ARTICOLO 8

(quorum partecipativo)

In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute (II votazione).

In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

ARTICOLO 9

(quorum elettivo ed elezione)

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà alla II votazione. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 8, non è richiesto quorum elettivo.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo dei professori universitari e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 10

(norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Cagliari, 5 giugno 2026

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Riccardo Scateni)